



# Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta

(7<sup>a</sup> legislatura)

n. 511 del 5 Marzo 2004

Oggetto: DGR. n. 1794 del 5 luglio 2002 – Nuovo catalogo dei rifiuti (CER 2002). Integrazioni e chiarimenti alla DGR n. 3876 del 31.12.2001. Modifica ed integrazioni. Indicazioni in merito ai contenuti delle autorizzazioni provinciali relative alla realizzazione degli ecocentri ai sensi dell'art. 29 della L.R. 21 gennaio 2000, n.3

L'Assessore alle Politiche per l'Ambiente e per la Mobilità Renato Chisso riferisce quanto segue.

Con DGR. n. 1794 del 5 luglio 2002, la Giunta Regionale ha fornito un quadro ricognitivo ed esemplificativo delle modifiche introdotte nel comparto della gestione dei rifiuti dal nuovo Catalogo dei rifiuti (CER 2002).

Nel medesimo provvedimento ha, inoltre, approvato lo schema per l'individuazione dei nuovi codici CER da applicarsi ai rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani ed ha fornito indicazioni di carattere operativo in ordine agli adempimenti da attuarsi negli ecocentri.

A distanza di alcuni mesi le numerose problematiche sollevate da più parti, riguardo la corretta applicazione dei codici CER e le modalità gestionali da adottare in presenza di specifiche tipologie di rifiuto, hanno evidenziato la necessità di aggiornare i contenuti della DGR n. 1794 del 5 luglio 2002.

A tal proposito sono state effettuate anche specifiche riunioni con le Province e l'ARPAV - Osservatorio Regionale sui Rifiuti, dalle quali è emerso che risulta necessario riconsiderare le seguenti tipologie:

- **“Sovvallo da selezione dei rifiuti urbani e scarti del multimateriale”** (individuata nella DGR n. 1794/02 con il CER 20 03 01): va classificato con il codice CER 19 12 12 e considerato rifiuto urbano. Tale convinzione si fonda sulle indicazioni fornite dalla Giunta Regionale con DGR n. 5877 del 14.11.1995 laddove dice che: “ [...] i processi di trattamento, nei quali sono ricompresi anche quelli di suddivisione dei rifiuti urbani nelle due frazioni «secca» e «umida», non possono modificare la classificazione del rifiuto urbano pretrattato, il quale, [...], continua ad essere sempre, e solo, rifiuto urbano a tutti gli effetti [...]”.

Inoltre, va anche sottolineato che questa interpretazione, è stata confermata nella conferenza interregionale del 12.05.2003, laddove viene detto che “[...] i rifiuti urbani trattati tramite preselezione, vagliatura, stabilizzazione, compattazione e destinati allo smaltimento continuano a permanere nel sistema integrato dei rifiuti urbani al fine di chiudere il ciclo e siano assoggettati al regime di pianificazione di cui all'articolo 22 del d. lgs. 22/1997 indipendentemente dal codice CER utilizzato”.

- **“CDR”** - *Combustibile Derivato da Rifiuti* - (non incluso nelle tipologie elencate negli allegati della DGR 1794/02): è rifiuto speciale e va classificato con il CER 19 12 10. Va da sé che, data la natura del rifiuto, lo stesso deve essere avviato a processi di recupero energetico, preferibilmente in processi di co-combustione quale sostituto di combustibili fossili.
- **“Oli minerali”** (individuato nella DGR n. 1794/02 con il CER 20 01 26): oltre al codice indicato nella DGR n. 1794/02 può essere utilizzato anche il CER 13 02 05.
- **“Rifiuto da Mercato”** (individuato nella DGRV con il CER 20 03 02): nel caso si tratti di rifiuto da mercato di tipo “misto e non recuperabile” dovrà essere codificato con il CER 20 03 01.
- **“Cartucce esaurite”** (individuate nella DGRV n. 1794/02 con i CER 15 01 02 e 15 01 10 in base al colore dell'inchiostro): vista la difficoltà di procedere alla classificazione dei rifiuti sulla base del contenuto d'inchiostro e preso atto che tali rifiuti sono generalmente costituiti da più materiali si ritiene di utilizzare per tali residui il codice CER 15 01 06 “imballaggi misti”.

Infine, si sottolinea come nel corso delle succitate riunioni sia emersa l'opportunità di omogeneizzare i contenuti delle autorizzazioni provinciali relative agli ecocentri, definendo in modo specifico le tipologie dei rifiuti da conferire mediante indicazione dei codici CER 2002.

In conclusione viene proposto in allegato al presente provvedimento, uno schema riassuntivo con le modifiche poc'anzi descritte.

Pertanto sulla base di quanto sopra riferito, l'Assessore alle Politiche per l'Ambiente e per la Mobilità, Renato Chisso, propone alla Giunta Regionale l'approvazione del presente provvedimento.

### **LA GIUNTA REGIONALE**

**UDITO** il relatore, Assessore alle Politiche per l'Ambiente e per la Mobilità, Renato Chisso, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2<sup>a</sup> comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

**VISTA** la L. R. 21.01.2000 n. 3.

**VISTA** la DGR n. 1794 del 5 luglio 2002

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare le modifiche alla DGR n. 1794 del 5 luglio 2002 secondo quanto riportato in premessa nonché nell'allegata tabella A.
- 2) Di stabilire che l'allegata Tabella A costituisce parte integrante del presente provvedimento e sostituisce integralmente la tabella allegata alla DGR n. 1794 del 5 luglio 2002.
- 3) Di stabilire che nelle autorizzazioni provinciali rilasciate ai sensi dell'art. 29 della L.R. 3/2000 per la realizzazione e la gestione degli ecocentri siano definite in modo

specifico le tipologie conferibili mediante l'indicazione dei codici CER 2002.

Sottoposto a votazione il presente provvedimento viene approvato con voti unanimi e palesi.

**IL SEGRETARIO**

dott. Antonio MeNetto

**IL PRESIDENTE**

On. Dott. Giancarlo Galan